



Comune di
Osnago

**REGOLAMENTI
COMUNALI**

**REGOLAMENTO
D'ASSEGNAZIONE E GESTIONE
DEGLI ORTI PER IL TEMPO LIBERO
E LA SOCIALITÀ
SU TERRENI DI PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI OSNAGO**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 02/02/2017
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 13/12/2019
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24/02/2021**

ART. 1 FINALITÀ

L'amministrazione comunale di Osnago destina ad orti per il tempo libero e la socialità, a favore di cittadini residenti nel Comune, appezzamenti di terreno di proprietà comunale. L'iniziativa ha come obiettivo la promozione della socializzazione, l'inclusione sociale tramite l'integrazione del reddito personale e familiare e la promozione della sostenibilità e della sensibilità ambientale.

ART. 2 AREE E REQUISITI

Il comune di Osnago ha identificato a tale scopo delle aree che attualmente sono situate in via Giotto e in via XXV Aprile.

Possono richiedere l'assegnazione coloro:

- che abbiano residenza nel Comune di Osnago;
- che non abbiano ottenuto per sé o per altro componente del nucleo familiare un altro orto;
- che non siano proprietari o comproprietari o usufruttuari o affittuari di terreni e/o giardini coltivabili, fatto salvo che dimostrino l'inutilizzabilità dei terreni/giardini o che dimostrino un usufrutto gratuito;
- che non svolgano attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
- che siano in grado di provvedere personalmente alla coltivazione dell'orto assegnato.

Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione.

Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica.

ART. 3 GESTIONE AMMINISTRATIVA

La gestione amministrativa degli adempimenti connessi all'attuazione del presente regolamento è suddivisa tra i seguenti settori:

1. Settore servizi sociali: verifica i requisiti e redige le graduatorie definitive e le consegna al settore edilizia privata, controlla le dichiarazioni rilasciate in seguito alla domanda di assegnazione;
2. Settore edilizia privata: rilascia e revoca il titolo concessorio;
3. Settore ragioneria: emette i titoli di riscossione degli importi dovuti dai concessionari come definiti dalla Giunta Comunale e controlla che i contributi corrispondano al dovuto;
4. Settore polizia: conduce autonomamente, o d'intesa con il settore edilizia privata, le attività di controllo del rispetto del presente regolamento e irroga le sanzioni.

ART. 4 DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

Le domande di assegnazione possono essere presentate, per un unico appezzamento, durante tutto l'arco dell'anno. Le domande devono essere inoltrate tramite consegna a mano, posta raccomandata o posta elettronica (in base a quanto previsto dal regolamento di protocollo) all'Ufficio protocollo del Comune di Osnago.



ART. 5 DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE – PUBBLICAZIONE – RICORSI

Due volte all'anno verranno esaminate le domande pervenute:

- principalmente entro il 31 gennaio verranno esaminate tutte le domande pervenute entro il 15 dicembre dell'anno precedente
- secondariamente entro il 31 maggio verranno esaminate tutte le domande pervenute entro il 30 aprile.

I responsabili individuati all'art.3 predispongono le graduatorie secondo i seguenti criteri:

- viene data precedenza a coloro che hanno presentato attestazione ISEE con valore inferiore a 10.000€, tra questi la graduatoria sarà in ordine di reddito **ISEE**: dal reddito più basso al più alto. A parità di reddito si terrà in considerazione l'ordine di arrivo delle domande. Farà fede la segnatura del protocollo sulla domanda.
- A seguire verrà data precedenza a coloro che risultano pensionati o che hanno compiuto 65 anni al momento della presentazione della domanda, tra questi si terrà in considerazione l'ordine di arrivo delle domande stesse. Farà fede la segnatura del protocollo sulla domanda.
- tutte le altre domande seguiranno nella graduatoria e tra queste si terrà in considerazione l'ordine di arrivo delle domande stesse. Farà fede la segnatura del protocollo sulla domanda.

La graduatoria così formata verrà immediatamente pubblicata all'albo pretorio del Comune di Osnago e sarà visibile sul sito www.comune.osnago.lc.it alla voce "Albo pretorio".

Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorrono i 15 (quindici) giorni per il ricorso amministrativo da presentarsi al protocollo del Comune di Osnago qualora si ravvisassero elementi di irregolarità nella determinazione della graduatoria. Farà fede il timbro di protocollo.

Decorso tale termine, il Comune ha 15 giorni per l'esame dei ricorsi amministrativi presentati; dopo tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.

Le nuove assegnazioni andranno a coprire i soli orti che risulteranno scoperti alla data di assegnazione delle domande.

ART. 6 ASSEGNAZIONE, DURATA E REGIME DELLA CONCESSIONE

Ciascun orto viene assegnato mediante concessione amministrativa rilasciata dall'Ufficio edilizia privata su modulistica appositamente predisposta, nella quale si potrà prevedere la possibilità di esprimere la propria preferenza rispetto alla scelta di ubicazione dell'orto, dopo che la graduatoria definitiva sia stata approvata dal Responsabile del settore sociale.

La concessione degli orti ha durata quadriennale e tutte le concessioni scadranno il 15 dicembre. Per coloro a cui è stato assegnato l'orto nella sessione primaverile, la durata della concessione sarà quindi ridotta garantendo comunque quattro estati utili per la coltivazione.

Solo ed esclusivamente i concessionari degli orti con età maggiore di 65 anni o pensionati, allo scadere del periodo di concessione, qualora lo richiedano tramite modulo di conferma per il mantenimento dell'assegnazione

del medesimo appezzamento, si vedranno automaticamente prorogata la scadenza della concessione per ulteriori 4 (quattro) anni. Allo scadere del secondo periodo di concessione dovrà essere presentata nuova domanda.

Solo ed esclusivamente per i concessionari degli orti con ISEE inferiore a 10.000€, allo scadere del periodo di concessione, qualora lo richiedano tramite modulo di conferma per il mantenimento dell'assegnazione del medesimo appezzamento, verrà richiesta la medesima documentazione presentata all'atto della domanda di assegnazione (attestazione ISEE) al fine di dimostrare il perdurare della situazione di disagio. In caso di persistenza dei requisiti per l'accesso alla domanda, la concessione verrà prorogata per un secondo periodo di ulteriori 4 (quattro) anni. Allo scadere del secondo periodo di concessione dovrà essere presentata nuova domanda.

Per tutti gli altri allo scadere del periodo di concessione dovrà essere presentata nuova domanda.

In caso di rinuncia nel corso di validità della graduatoria, dovranno comunque essere rimborsate tutte le spese dell'anno.

Allo scadere, alla revoca o in caso di mancata riassegnazione della concessione, l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo le eventuali migliorie apportate durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

ART. 7 ASSEGNAZIONE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE

Nel caso in cui dopo l'applicazione degli articoli 5 e 6 dovessero risultare ancora liberi appezzamenti di terreno, gli stessi potranno essere offerti ad associazioni di volontariato o ad organismi "no profit" iscritti all'albo comunale delle associazioni affinché attuino progetti rivolti a persone in condizione di disagio sociale, con la finalità di formarle nelle tecniche di giardinaggio e orticoltura. Lo schema di convenzione/concessione verrà approvato dalla Giunta Comunale che potrà decidere autonomamente con riferimento alla durata ed ai costi.

ART. 8 REVOCA DELLE CONCESSIONI

La concessione decade nei seguenti casi:

- morte del titolare della concessione: in caso di decesso dell'assegnatario, è consentito a un familiare, che ne faccia richiesta, la raccolta dei prodotti seminati per i successivi tre mesi dalla data del decesso. Con la richiesta scritta, il familiare convivente avente i requisiti stabiliti dal regolamento potrà subentrare all'assegnatario deceduto sino alla scadenza naturale della concessione originale. In caso di mancata richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla data del decesso, l'orto verrà assegnato secondo le modalità previste dal regolamento.
- rinuncia scritta dell'assegnatario, indirizzata al Protocollo del Comune di Osnago;
- grave e sistematica inosservanza del presente regolamento. La revoca sarà preceduta da un richiamo scritto;
- scadenza della concessione fatto salvo il caso di rinnovo, come previsto all'art.6.
- verifica, da parte dell'amministrazione comunale, che l'appezzamento non sia coltivato per un periodo superiore ai 2 mesi esclusi i mesi invernali;
- verifica che le dichiarazioni in autocertificazione di cui all'articolo 2, o qualsiasi altra documentazione atta ad ottenere la concessione, siano non veritiere.
- mancato pagamento delle spese fisse e del rimborso spese per l'acqua per una annualità.

La comunicazione di revoca della concessione dovrà avvenire per iscritto a cura dell'Ufficio edilizia privata, a cui gli altri responsabili dovranno inviare le comunicazioni di competenza.



ART. 9 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSEGNATARI

I cittadini a cui verranno assegnati gli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento e in particolare:

- a coltivare il singolo appezzamento per ottenere prodotti agricoli a scopo di autoconsumo; eventuali eccedenze potranno essere destinate solo a scopo benefico (non ad attività commerciali);
- a provvedere allo sfalcio delle servitù e degli spazi comuni non adibiti ad orti sociali;
- a mantenere e riconsegnare l'orto assegnato in stato decoroso;
- a non realizzare costruzioni abusive di capanni e similari;
- a non realizzare vialetti interni ai singoli lotti in massetto di calcestruzzo, lastre di cemento e similari;
- a non realizzare strutture stabili e indecorose; coperture in plastica, ad uso serra, sono ammissibili nella misura in cui non superino in altezza gli 80 cm;
- a non realizzare tutori a sostegno di specie ortive (es. pomodori, piselli, ecc.) di altezza superiore ai 2 metri fuori suolo;
- a tenere puliti e in buono stato le parti comuni, eventuali viottoli e fossetti di scolo;
- a non danneggiare in alcun modo gli orti degli altri assegnatari;
- a non danneggiare e fare buon uso del sistema di irrigazione, dove presente;
- a non usare acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi;
- a non scaricare materiali, anche se non inquinanti;
- a non accendere stoppie, rifiuti e fuochi di qualsiasi genere;
- a non installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui;
- a non allevare animali in qualunque forma;
- a non utilizzare l'area assegnata per usi diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

Qualunque tipo di intervento non presente nel precedente elenco, è subordinato all'autorizzazione dell'Ufficio edilizia privata.

Per l'assegnazione di lotti in prossimità di aree residenziali o soggette a particolari vincoli si impone un comportamento di civile rispetto.

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, che non potranno avvalersi di mano d'opera retribuita per la coltivazione del lotto di terreno. L'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli. Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i familiari in maniera esclusivamente occasionale. L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo. Per limitati periodi durante i quali l'assegnatario si trovasse impossibilitato a condurre direttamente l'orto, può fare richiesta scritta al comune motivando la sua richiesta e indicando un sostituto. Il settore dei servizi sociali vaglierà la richiesta, in caso di accettazione per il periodo indicato l'orto potrà essere condotto dal sostituto indicato.

ART. 10 ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMUNE DI OSNAGO

Sono a carico del Comune di Osnago:

- la sistemazione iniziale dell'area;
- l'installazione di eventuali prefabbricati da adibire a ricoveri attrezzi collettivi e/o individuali;
- la recinzione dell'area ed eventuali siepi perimetrali;
- l'installazione di una eventuale bacheca per gli avvisi;
- la formazione delle graduatorie dei richiedenti l'assegnazione delle aree;
- la consegna, ad ogni assegnatario, delle chiavi del ricovero attrezzi qualora presente;
- eventuali convenzioni per la fornitura dell'acqua ad uso irrigazione;
- la predisposizione di eventuali bidoni per la raccolta di acqua piovana;
- l'esprimersi in merito a controversie tra assegnatari.

ART. 11 OGM, CONCIMAZIONE E TRATTAMENTI FITOSANITARI

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di specie Ogm, di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, pesticidi, ecc.) che possano arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

Prima della sottoscrizione dell'apposito modulo di accettazione del regolamento verrà fornita idonea documentazione (Regolamento CEE 2092/91) rispetto alle modalità di realizzazione della coltivazione biologica.

ART. 12 GESTIONE DEGLI SCARTI ORTIVI E DEI RIFIUTI

Gli scarti ortivi devono essere trasformati in compost: ogni assegnatario è tenuto a smaltire gli scarti vegetali nella propria area assegnata, secondo il principio del riciclo e della concimazione ecocompatibile. Gli scarti ortivi che per quantità o qualità non siano smaltibili nell'area di orto assegnata, devono essere conferiti alla piattaforma ecologica consortile. È obbligatoria la raccolta differenziata. È vietato appiccare fuochi per smaltire rifiuti o scarti vegetali e anche per scaldarsi; in conformità all'art. 8, la violazione delle disposizioni del presente articolo comporterà l'immediata revoca dell'assegnazione e l'eventuale sanzione pecuniaria in caso di danno a cose o persone.

ART. 13 USO DELL'ACQUA E CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ASSEGNATARI

Il Comune garantisce l'accesso all'approvvigionamento idrico, anche attraverso convenzioni esterne, ma l'uso è riservato solo per l'innaffiatura. Ogni assegnatario adotta il sistema d'irrigazione che gli è più congeniale, però con la precauzione di non creare disagi agli altri assegnatari.

L'eliminazione degli sprechi d'acqua è affidata al senso di responsabilità degli assegnatari. Verranno installati bidoni per la raccolta delle acque piovane di utilizzo comune e nei momenti di siccità si utilizzerà la tecnica di irrigazione goccia a goccia.

Verrà richiesto a ogni assegnatario degli orti un contributo spese fisso.

Il contributo spese è annuale e verrà richiesto per ciascun anno di concessione dall'ufficio tecnico – edilizia privata, che rilascia la concessione.

Il valore del contributo spese aggiornato annualmente dalla Giunta comunale anche in funzione del consumo di acqua effettivamente determinatosi in tutti gli orti nell'anno precedente.

L'incasso è di competenza dell'ufficio ragioneria, che provvederà ad emettere reversale.



Il mancato pagamento nei termini comporterà l'immediata decadenza dalla concessione e la messa ruolo delle somme non riscosse aumentate degli interessi e delle spese di recupero.

ART. 14 ATTREZZI, MATERIALE DA LAVORO E STRUTTURE

Gli attrezzi e il materiale da lavoro sono a carico e ad uso privato degli assegnatari dei lotti. Dopo l'uso dovrà essere tutto riposto e chiuso negli appositi spazi assegnati o portati nella propria abitazione.

ART. 15 PARCHEGGIO

Auto, moto, motorini e biciclette dovranno essere parcheggiati all'interno del parcheggio di competenza o negli spazi consentiti definiti dall'Ufficio tecnico comunale. E' vietato l'accesso agli orti con qualsiasi mezzo che non abbia il fine di coltivare o che possa causare danni ai fondi e/o alle strutture.

ART. 16 ANIMALI

In tutta l'area ortiva è concesso fare entrare gli animali da compagnia di piccola taglia e di non dichiarata pericolosità per cose e/o persone. È fatto obbligo al proprietario dell'animale il puntuale rispetto della normativa vigente in materia di tenuta e custodia di animali. I proprietari degli animali dovranno attuare quanto necessario al fine di evitare che detti animali sporchino e/o arrechino danno e disturbo.

ART. 17 RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione comunale resta pertanto levata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dal Responsabile competente che può invitare le parti a rivolgersi al giudice di pace.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni o furti a persone o/e cose all'interno degli orti sociali comunali, derivanti dall'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari, dall'uso di attrezzi e strumenti e dalla presenza degli animali di cui agli articoli precedenti.

ART. 18 CONTROLLI E VERIFICHE

Le competenze per i controlli e le verifiche di ogni genere sono attribuite al corpo di Polizia locale e ai tecnici dell'Ufficio tecnico comunale.

ART. 19 NORME FINALI

Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari. L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario. Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.

Copia del regolamento qui presente verrà rilasciata ad ogni assegnatario e, i successivi aggiornamenti, verranno consegnati secondo modalità definite dall'assegnatario stesso.